Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE ACI SPORT

Procedimento disciplinare n- 37/17

SENTENZA n. 26 /2018

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Signori:

- Dr. Salvatore Giacchetti (Presidente)
- Gen. Ugo Marchetti (Componente-estensore)
- Avv. Francesco de Beaumont (Componente)

nella seduta del 12 Giugno 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Valerio Ingenito (licenza di ufficiale di gara 57105) e Flavio Candoni (licenza di ufficiale di gara n 22754).

Svolgimento del giudizio

Con nota del 6 novembre 2017 la Direzione per lo Sport Automobilistico ACI ha segnalato alla Procura Federale che, in occasione della gara di velocità in salita "48° Verzegnis–Sella Chianzutan", tenutasi il 26-28 maggio 2017, gara valida sia per il campionato FIA International Hill Climb Cup (IHCC) sia per i campionati italiano, austriaco e sloveno, il conduttore di nazionalità slovena Popit Matvez, era stato ammesso alla gara benché privo della patente di guida; ciò in contrasto con l'art. 5.2 del PRG approvato dalla FIA, secondo cui "*Il pilota deve essere obbligatoriamente in possesso sia della patente automobilistica che della licenza di conduttore valida per l'anno in corso*".

A seguito di tale nota la Procura Federale, in persona dell'avv. Vincenzo Capo, a conclusione di una complessa istruttoria, ha – tra l'altro - raccolto le deposizioni del direttore di gara Candoni Flavio (lic. Ù. G. n 22754) e del commissario sportivo Ingenito Valerio (lic. di U. G. n.57105), unico membro italiano del Collegio dei commissari sportivi (gli altri due erano uno austriaco, con funzioni di presidente, ed uno sloveno); deposizioni da cui è risultato che il direttore di gara aveva informato il Collegio dei commissari sportivi della situazione in cui si trovava il Matvez ed il Collegio aveva ritenuto di risolvere la questione ammettendo detto conduttore con la limitazione che non sarebbe stato classificato né nella gara IHCC né nel campionato italiano ma esclusivamente nel campionato sloveno.

Su tale base la Procura Federale, con atto n. 37/17 del 13 aprile 2018, ha deferito a questo Tribunale entrambi i suddetti ufficiali di gara, richiedendo che ad essi sia applicata la sanzione della sospensione per un mese, ai sensi dell'art. 227.6. lett. b) del RSN, per omissione colposa di atti d'ufficio.

Diritto

Tenuto conto della strutturazione complessiva delle disposizioni vigenti, di quanto già dichiarato dai deferiti nella precedente udienza del 17 maggio 2018, e di quanto risulta dagli atti, emerge quanto segue.

La gara di cui trattasi si inserisce nella categoria delle competizioni a carattere internazionale, disciplinata dalla normativa FIA, dalla normativa nazionale interna, nonché dallo specifico RPG, che detta la disciplina del caso concreto, integrando la normativa generale con prescrizioni di dettaglio calibrate sulla specifica competizione.

In tale generale contesto, il RPG FIA della gara in esame aveva prescritto la necessità del possesso della patente di guida per la partecipazione alla gara; possesso che, quindi, si configurava come requisito preliminare di ammissione per tutti indistintamente i conduttori, indipendentemente dalla circostanza che gli interessati intendessero acquisire un titolo valido esclusivamente nel proprio ordinamento sportivo nazionale.

In tale quadro normativo, la funzione specifica del Direttore di gara si individuava, ai sensi dei punti b) e c) dell'art. 210.1 RSN, *"nel dirigere la manifestazione secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal RPG"* nonché " (nell')*essere presente alle verifiche sportive che si svolgono sotto la sua supervisione apponendo il suo visto sulle schede di verifica"*. Pertanto al Direttore di gara spettava il compito di verificare che i conduttori fossero in possesso, in concreto, dei requisiti di ammissione prescritti dal RPG, con il conseguente dovere di verificare la sussistenza del requisito della patente e di non ammettere alla gara il concorrente privo di tale requisito; evento che nel caso del conduttore Popit Matvez non si è però verificato.

Quanto poi al Commissario Sportivo Ingenito va rilevato che allo stesso competeva, in specie, il compito di *"h) controllare che le verifiche preliminari si svolgano regolarmente e nel rispetto del RPG"* (art 210.3.III Poteri) e, quindi, nel merito, di controllare la ricorrenza delle prescrizioni di legge, prescrizioni che avrebbero dovuto riguardare anche la verifica del

possesso dei requisiti soggettivi da far confluire, poi, nelle schede di verifica, atteso che il Direttore di gara aveva tempestivamente segnalato ai Commissari Sportivi l'esistenza di dubbi sull'ammissibilità alla gara del suddetto conduttore. Tale segnalazione, se attentamente valutata, avrebbe evidenziato non semplicemente, com'è accaduto, la minore età (17 anni) del licenziato, ma anche il non possesso della patente di guida e quindi la mancanza di un requisito esplicitamente sancito dal RPG.

Tutto ciò premesso, emerge obiettivamente la fondatezza del deferimento in esame.

Osserva però il Collegio che la gara in esame era destinata a svolgersi su una strada pubblica chiusa per l'occasione al traffico (e quindi costituente un circuito chiuso), che perciò non richiedeva il possesso della patente di guida, possesso prescritto soltanto – salvo specifiche eccezioni, non ricorrenti nel caso in esame – per le gare destinate a svolgersi su strade pubbliche aperte al traffico; sicché il requisito del possesso della patente prescritto dal PRG era palesemente incongruo con la natura della manifestazione, e tale da poter essere ritenuto una mera svista redazionale del testo del PRG.

Infatti sia le vigenti normative in materia sia del Codice Sportivo Internazionale sia del RSN pongono come unica condizione, nelle gare a percorso chiuso, il possesso della licenza sportiva; e prescrivono il possesso della patente solo nei rallies e nelle competizioni non agonistiche che hanno parte del percorso su strade aperte al traffico; sicché entrambe le normative ammettono, nelle competizioni a circuito chiuso, la guida di auto da parte di minori con almeno 16 anni d'età in possesso della sola licenza sportiva.

Di conseguenza i suindicati ufficiali di gara sono responsabili di non avere rispettato il citato disposto dell'art. 5.2. del PRG, dato che gli ufficiali di gara non hanno il potere di disapplicare una norma del PRG (anche se da essi ritenuta incongrua); ma ad essi va riconosciuta l'attenuante di avere agito in buona fede nell'interesse dello sport automobilistico di consentire che una manifestazione internazionale potesse svolgersi serenamente e senza un vulnus sostanziale della normativa sportiva.

Pertanto il Collegio ritiene equo che le sanzioni richieste dalla Procura Federale vadano dimezzate.

Ritiene altresì il Collegio che la presente sentenza vada comunicata al Presidente ed al Segretario Generale dell'ACI, per le eventuali iniziative di competenza.

Automobile Club d'Italia
SPORT

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Valerio Ingenito (lic. di U. G. n.57105) e Flavio Candoni (lic. U. G. n 22754) responsabili della violazione loro ascritta e li condanna alla sanzione della sospensione delle licenze per giorni 15 ciascuno.

Applica ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena, ex art. 230 RSN.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza al Presidente ed al Segretario Generale dell'ACI.

Roma, 12/06/2018

Il Presidente
Pres. Salvatore Giacchetti

Componente Relatore
Gen. Ugo Marchetti